

**Parti**

Ricorrente: BGL BNP Paribas SA

Resistente: TeamBank AG Nürnberg

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I) <sup>(1)</sup>, sia applicabile all'opponibilità ai terzi nel caso di cessioni plurime.
- 2) Qualora occorra rispondere in senso affermativo alla prima questione, quale legge si applichi, in tal caso, all'opponibilità ai terzi.
- 3) Qualora occorra rispondere in senso negativo alla prima questione, se la disposizione di cui trattasi sia applicabile per analogia.
- 4) Qualora occorra rispondere in senso affermativo alla terza questione, quale legge si applichi, in tal caso, all'opponibilità ai terzi.

---

<sup>(1)</sup> GU 2008, L 177, pag. 6.

---

**Ricorso proposto il 27 agosto 2018 — Commissione europea / Irlanda**

**(Causa C-550/18)**

(2018/C 436/28)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Irlanda

**La ricorrente chiede che la Corte voglia:**

- dichiarare che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), l'Irlanda ha omesso di adottare entro il 26 giugno 2017 tutte le disposizioni per il recepimento di tale direttiva, o ha, in ogni caso, omesso di notificare alla Commissione dette disposizioni, venendo meno così agli obblighi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva stessa;
- infliggere all'Irlanda, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità di importo pari a EUR 17 190,60, con effetto dalla data della pronuncia della sentenza della Corte, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;
- infliggere all'Irlanda, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una somma forfettaria giornaliera di importo pari a EUR 4 701,20, moltiplicata per il numero di giorni di protratta violazione, somma in ogni caso di importo non inferiore a EUR 1 685 000; e
- condannare l'Irlanda alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 26 giugno 2017 e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Considerato il persistente mancato recepimento di tale direttiva, la Commissione ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 agosto 2018 —  
Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno / Ufficio Territoriale del Governo  
Taranto****(Causa C-552/18)**

(2018/C 436/29)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale***Ricorrenti:* Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno*Resistente:* Ufficio Territoriale del Governo Taranto**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione europea e, precisamente, l'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE<sup>(1)</sup> sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il «grave illecito professionale», stabilisce che, nel caso in cui l'illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, l'operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all'esito di un giudizio.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 31 agosto  
2018 — Eurowings GmbH / JJ e KI****(Causa C-557/18)**

(2018/C 436/30)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Hamburg

**Parti***Appellante:* Eurowings GmbH*Appellati:* JJ, KI